



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2622 di data 27 febbraio 2019

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m;
Lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio del rifugio alpino **CASAROTA**,
p.ed. 325 – C.C. Centa - Comune di Altopiano della Vigolana.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - arch.Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Stefano FAIT | - componente supplente Servizio Bacini Montani |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Claudio Fabbro e Francesco Cagol del Servizio Turismo e sport.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con D.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. 8/93, modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87 rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta in data 11 febbraio 2019, con la quale la S.A.T. Società degli Alpinisti Tridentini con sede in Trento, ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93 e s.m., l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio del rifugio alpino CASAROTA, p.ed. 325 – C.C. Centa - Comune di Altopiano della Vigolana.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Tommaso Michelin datati gennaio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti riguardano l'adeguamento della struttura alla normativa antincendio, con la realizzazione di un lucernario sulla copertura nella zona del giroscale per l'evacuazione dei fumi. Questo sarà azionato dal sistema di rilevazione allarme o da pulsante manuale, all'interno verranno adeguate le strutture per la compartimentazione al fuoco. Saranno inoltre verificati gli impianti elettrici con la realizzazione di un impianto di rilevazione incendio. Ulteriore intervento sarà l'adeguamento dei camini.

Considerato che l'intervento proposto apporta un notevole miglioramento per la struttura, ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

ai sensi dell'art. 6 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la S.A.T. Società degli Alpinisti Tridentini con sede in Trento, all'esecuzione dei lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio del rifugio alpino CASAROTA, p.ed. 325 – C.C. Centa - Comune di Altopiano della Vigolana, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo e sport. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di inviare il presente provvedimento al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;

5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE f.f.
- dott. Romano Stanchina -

CF/fc